



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Visto il citato articolo 1, comma 380, lettera b), nella parte in cui prevede che l'ammontare iniziale del Fondo di solidarietà comunale è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e stabilisce che le modalità di versamento al bilancio dello Stato della quota a carico di ciascun comune sono determinate con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il citato articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che alla lettera d) dispone che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del medesimo comma 380;
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

- 5) della diversa incidenza delle risorse sopprese di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

Visto l'articolo 1, comma 382, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che, entro il 28 febbraio 2013, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale e che l'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. A tali fini, si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale dispone che nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'articolo 1, comma 380-*bis*, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la lettera a) del comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Vista la lettera e) del comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 che ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

Vista la lettera h) del comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 che ha abrogato il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e che stabilisce che per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2 e che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la lettera i) del comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 la quale prevede che gli importi relativi alle lettere a) , c), e) ed f) dello stesso comma 380, possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012 e che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Visto l'accordo sancito presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 25 settembre 2013, nel quale si ravvisa l'opportunità di prevedere una revisione delle stime dell'IMU con particolare riferimento alla distribuzione territoriale del gettito di spettanza statale imputato ai fabbricati di categoria D, fermo restando il complessivo importo dello stesso e l'apporto statale al fondo di

solidarietà comunale, al fine di correggere eventuali imprecisioni nella contabilizzazione dei conseguenti effetti finanziari;

## DECRETA:

### Articolo 1

(Definizione delle risorse spettanti per l'anno 2013)

1. Ai fini della definizione delle risorse spettanti per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna:
  - a) le risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 attribuite ai singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario sono individuate in misura pari agli importi divulgati in data 27 giugno 2013 sul sito internet della Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, al lordo delle detrazioni applicate per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al netto della minore riduzione di 120 milioni di cui al comma 37 dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  - b) le risorse a titolo di trasferimenti erariali per l'anno 2012 attribuite ai singoli comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna sono individuate in misura pari agli importi dei trasferimenti erariali rientranti nelle fattispecie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2011 e 23 giugno 2012. Tali importi sono calcolati al lordo delle detrazioni applicate per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n.95 del 2012 ed al netto della minore riduzione di 120 milioni di cui al comma 37 dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  - c) il gettito dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota di base relativa all'anno 2012 per i singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna è pari agli importi pubblicati, a seguito di verifica, sul portale del federalismo Fiscale in data 31 maggio 2013;
  - d) le riduzioni per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n.95 del 2012, sono pari agli importi definiti con Decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013.

### Articolo 2

### (Applicazione della clausola di salvaguardia)

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 380, lettera d), numero 7), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la base di riferimento per l'attribuzione di quota del Fondo di solidarietà comunale ai singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario è data dalla somma algebrica degli importi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) del presente decreto, alla quale va detratto l'importo di cui alla lettera d) del medesimo comma.
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 380, lettera d), numero 7), della legge n. 228 del 2012, la base di riferimento per l'attribuzione di quota del Fondo di solidarietà comunale ai singoli comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna è data dalla somma algebrica degli importi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto, alla quale va detratto l'importo di cui alla lettera d) del medesimo comma.
3. Il Fondo di solidarietà comunale tiene conto che l'eventuale rettifica della riduzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), derivante dal diverso metodo di riparto introdotto dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, rispetto al metodo di riparto originariamente recato dal citato articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, sia limitata al 6 per cento della variazione tra i due metodi. Il riparto nei confronti dei singoli comuni di cui all'articolo 5 è modificato in base alla rettifica di cui al presente comma.

### Articolo 3

#### (Fondo di solidarietà comunale anno per l'anno 2013)

1. Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stabilito nel complessivo importo di 6.974.344.596,18 euro, di cui 169.312.722,32 euro derivanti dalla ulteriore quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 4.

### Articolo 4

#### (Alimentazione del Fondo di solidarietà comunale)

1. L'ammontare del gettito dell'imposta municipale propria 2013 ad aliquota base di spettanza comunale presa a riferimento ai fini della formazione e del riparto del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo anno è determinata sulla base delle risultanze della verifica di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre

2012, n. 213, e resa conforme alla struttura d'imposta per l'anno di riferimento come modificata dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 ed ai fini della formazione del Fondo di solidarietà comunale l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna pari, complessivamente, a 4.717,9 milioni di euro, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito per l'anno 2013 di cui al comma 1, come indicata nell'elenco A allegato al presente decreto.
3. Per l'anno 2013, nel caso in cui per il singolo comune la quota di imposta municipale propria 2013 stimata di cui al comma 1, al netto della riduzione prevista dal comma 2, sia superiore alla base di riferimento definita ai sensi dell'articolo 2, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di cui al comma 2 una ulteriore quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni pari alla differenza, determinata nella misura risultante per ciascun comune dall'elenco B, allegato al presente decreto.
4. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui ai commi 2 e 3, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2013 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.
5. Per l'anno 2013, oltre alla quota di cui ai commi 2 e 3 derivante dall'imposta municipale propria ed alla quota derivante dal versamento all'entrata del bilancio statale di cui al comma 4, il Fondo di solidarietà comunale è incrementato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 120 e comma 380, lettera c), della legge n. 228 del 2012.
6. Per assicurare ai comuni l'invarianza delle risorse complessive dell'anno 2012, sia da imposta municipale propria che da risorse erariali, al netto delle riduzioni previste a valere sulle predette risorse erariali a legislazione vigente per l'anno 2013, la restante quota del Fondo di solidarietà comunale necessaria, quantificata in 103,7 milioni di euro, è reperita negli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato.

#### Articolo 5

(Riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013)

1. Per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna è attribuita una quota a titolo di Fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra la base di riferimento di cui

all'articolo 2 e la quota di imposta municipale propria 2013 stimata di cui al comma 1 dell'articolo 4, al netto della riduzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

2. L'importo della quota spettante a ciascun comune è riportato nell'elenco C allegato al presente decreto.

#### Articolo 6

(Erogazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013)

1. Per l'anno 2013 il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune quanto attribuito per il medesimo anno a titolo di Fondo solidarietà comunale in unica soluzione entro il 30 novembre 2013.
2. Dall'importo di cui al comma 1 sono detratti gli acconti erogati a ciascun comune in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, come quantificati nell'elenco D del presente decreto.
3. Nel caso in cui per il singolo comune l'importo degli acconti erogati risulti superiore all'importo del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2013 di cui al comma 1, la differenza a debito, come risultante nell'elenco D del presente decreto, è recuperata dall'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione, secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, che provvede altresì al successivo versamento ad apposito capitolo di entrata del Ministero dell'interno.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Presidente del Consiglio dei Ministri